



OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO
AZIENDA OSPEDALIERA

di rilievo nazionale e di alta specializzazione

DELIBERAZIONE ADOTTATA IN DATA 25/11/02

Dal DIRETTORE GENERALE Dr. ANTONIO LEONI

- Assistono il Direttore Sanitario dr. Alessandro Signorini e il Direttore Amministrativo dr. Carlo Bonometti che svolge le funzioni di verbalizzante.

- omissis -

DELIBERAZIONE N. 1287

OGGETTO: Approvazione del regolamento interno per la costituzione e la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 18 della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni. 'Incentivi e spese per la progettazione'.

Oggetto: Approvazione del regolamento interno per la costituzione e la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 18 della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni. "Incentivi e spese per la progettazione".

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- l'art 18 della legge 109/1994 (incentivi e spese per la progettazione) ha disposto che una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro venga ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- a seguito dell'emanazione del Decreto Ministero dei Lavori Pubblici n° 555 del 2 novembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 108 del 11/05/2000, nonché del Regolamento di attuazione della citata legge 109/94 - D.P.R. 554 del 21/12/1999, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n° 98 del 28/04/2000 - sono state ulteriormente precisate le norme applicative in tale ambito e, in particolare, risultano specificati e definiti il personale tecnico e di supporto destinatario dell'incentivazione, i parametri con cui calcolare, di volta in volta, l'importo globale dell'incentivazione, in riferimento a diverse classi di importo delle opere appaltate, nonché le diverse quote percentuali spettanti, per ogni opera appaltata, alle diverse figure tecniche e di supporto secondo l'effettiva partecipazione alle diverse fasi realizzative di ogni opera (progettazione, direzione lavori, collaudi, contabilità, disegni, atti amministrativi, ecc);

Preso atto delle menzionate disposizioni normative che prevedono l'erogazione dei preindicati incentivi al personale degli uffici a carattere tecnico delle amministrazioni;

Considerato che, a tale scopo, è stato predisposto l'allegato schema di regolamento (allegato A);

Atteso che la bozza di detto regolamento:


- è stata consegnata in data in data 4 ottobre 2002 alle OO.SS. del comparto, le quali non hanno fatto pervenire osservazioni al riguardo;
- è stata trasmessa con nota del 24 settembre 2002 alle OO.SS. della dirigenza professionale e amministrativa, le quali nel corso della riunione in data 23 ottobre u.s. si sono così pronunciate:
UIL - FPL favorevole
CIDA - SIDirSS contraria
FPS - CISL contraria;

Ciò premesso e considerato, nell'esercizio del potere regolamentare attribuito alle pubbliche amministrazioni dall'art. 18 della precitata legge 11 febbraio 1994 e successive modifiche ed integrazioni,

DELIBERA

1. di approvare il regolamento interno per la costituzione e la ripartizione degli incentivi - di cui al c. 1 art. 18 legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Incentivi e spese per la progettazione"- secondo il testo allegato, al quale viene fatto espresso rinvio (allegato A);
2. di dare atto che lo stesso regolamento viene applicato a decorrere dal corrente anno;
3. di dare mandato, secondo le rispettive competenze, al Dipartimento Risorse Tecnologiche, all'Ufficio Nuovo Ospedale e al Dipartimento Politiche del Personale per gli adempimenti necessari, allo scopo di attribuire, a decorrere dall'anno 2002, al personale interessato le quote spettanti di incentivazione, secondo le modalità e le condizioni previste dal presente regolamento.

IL DIRETTORE GENERALE
dr Antonio Leoni



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dr Carlo Bonometti



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 1287 DEL 25/11/02, COSTITUITO
DA N. 12 FACCIATE.
BERGAMO, 25-11-02

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Carlo Biondi)

Regolamento interno per la costituzione e la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 18, comma 1, della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni. "Incentivi e spese per la progettazione".

Generalità

L'art 18 della legge 109/1994 (incentivi e spese per la progettazione) ha disposto che una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro venga ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

A seguito dell'emanazione del Decreto Ministero dei Lavori Pubblici n° 555 del 2 novembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 108 del 11/05/2000, nonché del Regolamento di attuazione della citata legge 109/94 - D.P.R. 554 del 21/12/1999, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n° 98 del 28/04/2000 - sono state ulteriormente precisate le norme applicative in tale ambito.

In particolare, risultano specificati e definiti:

- il personale tecnico e di supporto destinatario dell'incentivazione;
- i parametri con cui calcolare, di volta in volta, l'importo globale dell'incentivazione, in riferimento a diverse classi di importo delle opere appaltate;
- le diverse quote percentuali spettanti, per ogni opera appaltata, alle diverse figure tecniche e di supporto secondo l'effettiva partecipazione alle diverse fasi realizzative di ogni opera (progettazione, direzione lavori, collaudi, contabilità, disegni, atti amministrativi, ecc).

art. 1 Ambito di applicazione

1. L'incentivazione per la progettazione trova applicazione in tutti quei casi in cui, a fronte di richieste dai reparti, dalla Direzione Aziendale, di altro organismo interno o per motivazioni di carattere esterno (adeguamenti normativi, prescrizioni di enti ispettivi o certificatori), per l'esecuzione di:

- nuove opere od impianti
- consistente modifica di elementi edilizi o impiantistici esistenti
- redazione di perizie suppletive e di variante (ad esclusione dei casi in cui le perizie o le varianti derivino da errori od omissioni del progetto esecutivo)

si introduce una modifica alla condizione preesistente, con necessità e/o obbligo di revisione ed aggiornamento della cartografia di riferimento nonché delle relative certificazioni, con conseguente necessità di redazione dei relativi schemi progettuali e d'intervento.

Pertanto le opere, alle quali si applica l'incentivo in argomento, sono:

- opere e/o lavori nuovi;
 - opere e/o lavori di ristrutturazione, di completamento ed ampliamento;
 - opere e/o lavori di manutenzione straordinaria.
2. Tale istituto non si applicherà invece quando gli interventi siano classificabili come modesta modifica di opere od impianti esistenti, nonché nei casi di sola riparazione dei medesimi elementi.
 3. Con riferimento pertanto all'art. 1 del citato D.M. 555, le quote di incentivazione verranno costituite di volta in volta riferendosi ai lavori edili ed impiantistici effettivamente eseguiti, intendendosi come tali sia i singoli lavori assegnati in base a specifica procedura di appalto, compresi quindi i lavori realizzati in economia, sia quelle opere realizzate in ambito di appalto di manutenzione straordinaria.

art. 2 Criteri di applicazione

1. In relazione alla diversa tipologia dei compiti da svolgere, alla differente suddivisione delle attività lavorative connesse, si distingue innanzi tutto se le diverse fasi necessarie alla realizzazione di ogni intervento siano svolte interamente da personale dipendente interno o se una o più componenti siano invece affidate a professionisti esterni: cambiano infatti le attività svolte dal responsabile unico del procedimento, essendo senz'altro più gravose al crescere sia dell'incidenza delle prestazioni effettuate da esterni sia dell'entità dell'importo delle opere appaltate.
2. Analogamente, come da previsione di legge - art. 18 c. 1 legge 109/94 -, possono essere applicati parzialmente i vari parametri riferiti alle diverse attività, a seconda del fatto che alcune attività siano affidate a personale interno, altre all'esterno.
3. Nel caso quindi di incarichi di tipo misto, saranno riconosciute e compensate le aliquote per le prestazioni effettivamente rimaste a carico del personale interno.
4. In ogni caso, anche quando tutta l'attività di progettazione e/o direzione lavori sia affidata all'esterno, risultano applicabili, ai massimi valori, i parametri relativi al responsabile del procedimento, quelli relativi al personale tecnico interno di ausilio allo svolgimento delle diverse attività affidate ad esterni, nonché quelli inerenti altro personale impegnato nell'espletamento degli annessi atti amministrativi.

art. 3 Spesa per compenso incentivante

1. La spesa destinata alla corresponsione del compenso incentivante, per il personale del comparto, è inserita nel fondo di cui all'art. 38, comma 4 lettera a), del CCNL del comparto 1998/2001 e, per il personale dirigente, nel fondo di cui all'art. 61, comma 2 lettera b), del CCNL per l'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo 1994/1997;

2. Il compenso incentivante per opere o lavori di cui al precedente art.1, punto 1, è incluso tra gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa e, in particolare, nella quota complessiva, non superiore al 10 %, degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori, che l'Azienda deve destinare alla copertura delle spese di progettazione, come previsto dall'art. 18, comma 2-bis, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
3. Le somme destinate al pagamento del compenso incentivante, comprese nei fondi di cui al comma 1, devono intendersi al lordo degli oneri a carico dell'Azienda per contribuzione previdenziale e ritenute fiscali.

art. 4 Parametri applicabili

In considerazione della natura di per sé complessa della struttura ospedaliera, della vetustà della stessa e della conseguente mancanza, quasi sempre, di schemi e disegni di riferimento, della multidisciplinarietà dei progetti e degli interventi nonché della presenza quasi sempre concomitante di altre cause di complessità, così come definite all'art. 8 del D.M. 555, si applica in ogni caso la maggiorazione del 1,5%.

art. 5 Percentuali di riferimento

1. Le percentuali di riferimento, riferite alle singole prestazioni, nonché le aliquote di incidenza percentuale delle diverse attività, come indicate nel D.M. 555, sono riportate in dettaglio nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento.
2. La suddivisione di elementi complessi, riportati come voce unica negli articoli da 3 a 7 del D.M. 555, in elementi di dettaglio, ciascuno con una propria quota percentuale, è stata effettuata con riferimento alle analoghe percentuali di incidenza per le medesime attività, riportate nei tariffari degli Ordini professionali.
3. Dette percentuali sono da intendersi solamente come valori di riferimento e non rigidamente vincolanti poiché, nel rispetto delle norme e dei valori massimi spettanti a ciascun gruppo di attività, così come indicato nel D.M. 555, compete unicamente al dirigente della struttura tecnica (dipartimento risorse-tecnologiche o ufficio nuovo ospedale) e/o al responsabile del procedimento stabilire le aliquote finali realmente applicabili, a consuntivo, in ogni diversa situazione, in funzione delle diverse e reali complessità e difficoltà manifestatesi e delle conseguenti proporzioni di incidenza delle aliquote.

art. 6 Assicurazione ex art. 106 del D.P.R. 554/1999

1. In relazione agli artt. 17 comma 3 della legge 109/1994 e 106 del regolamento di attuazione della medesima legge, si stabilisce che:
 - Per i lavori da appaltarsi, a seguito di progettazione, mediante procedure di licitazione o pubblico incanto o altra forma, si applicano le disposizioni di detti articoli, con polizza

assicurativa a carico del dipendente incaricato della progettazione e rimborso da parte dell'Azienda Ospedaliera dei 2/3 del premio corrisposto.

- Detto rimborso verrà effettuato nella retribuzione del mese successivo a quello di consegna, da parte del dipendente interessato, all'Azienda Ospedaliera della ricevuta di pagamento della polizza.

2. Per i lavori da eseguirsi in economia o realizzati in ambito di appalto di manutenzione, non si dà luogo all'applicazione della disciplina assicurativa.
3. All'accettazione dell'incarico di progettazione, l'incaricato dovrà produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazione autorizzata, contenente l'impegno al rilascio della polizza di responsabilità civile professionale, mentre la polizza stessa avrà decorrenza dalla data dell'inizio effettivo dei lavori.
4. In relazione all'obbligo di detta copertura assicurativa, il dipendente ha diritto di accettare o meno l'incarico di progettazione.
5. In connessione quindi a detta obbligatorietà, con l'importo dell'incentivazione dovrà essere garantito al dipendente tecnico incaricato il costo di 1/3 dell'importo della polizza per la copertura assicurativa, di cui all'art. 106 del D.P.R. 554/1999. La restante parte di incentivazione verrà distribuita con i criteri definiti nel presente regolamento.
6. L'eventuale non accettazione dell'incarico non può in ogni caso essere considerata motivo di valutazione negativa dell'interessato.
7. L'incarico per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla Legge 109/1994, dal relativo regolamento di attuazione, dagli altri decreti e circolari esplicativi nonché dal presente regolamento, deve essere formalizzato da parte della Direzione Generale. A tale scopo il dirigente responsabile della struttura competente (dipartimento risorse tecnologiche o ufficio nuovo ospedale) provvederà a rassegnare preventivamente proposta di provvedimento.

art. 7 Accantonamento delle quote di incentivazione e modalità di corresponsione

1. In base all'art. 18 comma 1 ed all'art. 16 comma 7 della legge 109/1994, le quote di incentivazione rientrano fra le spese tecniche e risultano in carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei diversi lavori.
2. Pertanto, per i singoli lavori, assegnati in base a specifica procedura di appalto dette quote saranno determinate ed accantonate in sede di formazione del relativo stanziamento per essere iscritte nei fondi indicati all'art.3 - punto 1 - del presente regolamento.
3. Le quote spettanti, di entità proporzionale all'incidenza percentuale di ogni SAL sul totale, matureranno effettivamente alla data di sottoscrizione, da parte del Direttore dei Lavori e/o del responsabile del procedimento, del certificato di pagamento di ogni SAL e saranno corrisposte al personale avente titolo in occasione del pagamento della retribuzione mensile.

4. Per i lavori in economia, la quota di incentivazione verrà determinata contestualmente all'emissione dell'ordine di lavoro ed inserita nei fondi sopraindicati; successivamente alla data di sottoscrizione della fattura di pagamento, l'incentivazione sarà corrisposta al personale avente titolo.
5. Le persone di volta in volta coinvolte in ogni singolo progetto e la quota parte percentuale di spettanza dell'incentivazione saranno indicate dal dirigente della struttura tecnica competente e/o dal responsabile del procedimento.

art.8 Criteri generali per la ripartizione del compenso incentivante

1. Il compenso incentivante compete al personale dell'Azienda per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 18 della legge n. 109/1994, qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato e ancorchè lo stesso rivesta la qualifica dirigenziale o appartenga ai profili professionali del comparto.
2. Il personale a rapporto di lavoro a tempo parziale beneficia del compenso incentivante in misura proporzionale alla prestazione lavorativa.
3. Lo svolgimento di prestazioni, per le quali è prevista la corresponsione del compenso incentivante, non può dar luogo all'erogazione di compensi per lavoro straordinario nel periodo fissato per l'espletamento delle medesime attività.
4. L'importo del compenso incentivante annuo da corrispondere a ciascun dipendente non può comunque superare il seguente limite massimo:
 - a) per il personale dirigente 1/3 della retribuzione annua effettivamente percepita dal dipendente interessato per trattamento economico fondamentale, tredicesima mensilità ed indennità integrativa speciale;
 - b) per il personale del comparto 1/5 della retribuzione annua effettivamente percepita dal dipendente interessato per trattamento economico fondamentale, tredicesima mensilità ed indennità integrativa speciale.
5. Nella determinazione dei limiti massimi di cui ai sopraindicati punti a) e b), rispettivamente per il personale dirigente e il personale del comparto, non si terrà conto delle quote a carico dei dipendenti progettisti relative alla copertura assicurativa.
6. Lo stesso personale – dirigenziale e del comparto – è escluso dal beneficio delle quote di libera professione.

art.9 Personale destinatario del compenso

Il dirigente della competente struttura tecnica individua per ciascuna opera o lavoro il responsabile del procedimento, gli altri dipendenti cui affidare le attività elencate nell'articolo 18 della legge 109/1994 e i loro collaboratori. Lo stesso dirigente deve stabilire le modalità per l'espletamento dell'incarico, i tempi per la redazione del progetto e la misura della penale da

applicare per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato.
L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.

Sono esclusi dagli incarichi i dipendenti nei cui confronti siano state applicate, nel corso dell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari superiori alla censura o rimprovero scritto, o che siano incorsi, sempre nell'ultimo biennio, in una delle ipotesi di cui all'art. 10 - punto 1 - del presente regolamento.

art. 10 Cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:
 - a) il responsabile del procedimento nei casi di cui all'articolo 8 - ultimo comma - del D.P.R. n.554/1999;
In tali casi il responsabile è tenuto a risarcire i danni derivati all'Azienda in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari;
 - b) i dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'art. 25 comma 1 lettera d) della legge 109/1994 fatto sempre salvo il diritto dell'Azienda di rivalersi ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 25 della legge 109/1994;
 - c) i dipendenti incaricati della progettazioni di opere o lavori o di atti di pianificazione, quando il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superi di oltre la metà il termine assegnato;
 - d) i dipendenti incaricati della direzione dei lavori o del collaudo che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dal regolamento, o che non svolgono i compiti assegnati con la dovuta diligenza.
2. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma 1 è di competenza del soggetto che ha affidato l'incarico, il quale si avvale, a tale scopo, dell'assistenza dei dirigenti dei competenti uffici.
3. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui al comma 1, l'Azienda ha diritto di ripetere quanto eventualmente già corrisposto.

TABELLE

(Riferimento artt. 3 ÷ 7 del D.M.LL.PP. n° 555 del 2.11.1999)

**Importo dei lavori fino a € 154.937,07
art. 3 D.M.LL.PP. 555/1999**

percentuale di riferimento: 1,5%
 maggiorazione applicabile (art. 8/555): ----
 percentuale effettiva: 1,5%

Valore dell'incentivazione riferita all'importo massimo dei lavori:
 € 154.937,07 x 1,5% = € 2.324,06

quote percentuali sul totale dell'incentivazione spettanti a:			
attività svolta:	indicazioni decreto 555	incarico esterno	incarico interno
responsabile unico del procedimento	1 ÷ 5 %	5 %	2 %
progettista	55 ÷ 74 %	preliminare (12 %)	8 %
		definitivo (18 %)	14 %
		esecutivo ----	20 %
redattore piano sicurezza	20 ÷ 39 %	(10 %)	8 %
direttore lavori		(30 %)	21 %
collaboratori alla progettazione	20 ÷ 39 %	----	14 %
collaboratori alla direzione lavori		(15 %)	8 %
altri componenti d'ufficio	5 ÷ 10 %	10 %	5 %
totale			100 %

N.B. per "incarico esterno" si intende principalmente quello di progettazione esecutiva e/o direzione lavori. Pertanto, nel caso di parziale svolgimento di attività come incarico esterno, i valori riportati fra parentesi (...) in detta colonna, si riferiscono al caso in cui la relativa attività viene invece svolta dal personale interno.

Per "collaboratori alla progettazione" e "collaboratori alla direzione lavori" si intendono tecnici abilitati alla firma di atti e che effettivamente li sottoscrivono.

Per "altri componenti d'ufficio" si intende altro personale in qualunque forma collaborante alle attività indicate.

Importo dei lavori da € 154.937,07 fino a € 774.685,35
 art. 4 D.M.LL.PP. 555/1999

percentuale di riferimento: 1,4%
 maggiorazione applicabile (art. 8/555): ---
 percentuale effettiva: 1,4%

Valore dell'incentivazione riferita all'importo massimo dei lavori:
 € 774.685,35 x 1,4% = € 10.845,59

quote percentuali sul totale dell'incentivazione spettanti a:				
attività svolta:		indicazioni decreto 555	incarico esterno	incarico interno
responsabile unico del procedimento		1 ÷ 5 %	5 %	3 %
progettista	preliminare	55 ÷ 74 %	(12 %)	7 %
	definitivo		(18 %)	13 %
	esecutivo		---	20 %
redattore piano sicurezza			(10 %)	7 %
direttore lavori			(28 %)	22 %
collaudatore			(4 %)	3 %
collaboratori alla progettazione		20 ÷ 39 %	---	8 %
collaboratori alla direzione lavori			(13 %)	12 %
altri componenti d'ufficio		5 ÷ 10 %	10 %	5 %
totale				100 %

N.B. per "incarico esterno" si intende principalmente quello di progettazione esecutiva e/o direzione lavori. Pertanto, nel caso di parziale svolgimento di attività come incarico esterno, i valori riportati fra parentesi (...) in detta colonna, si riferiscono al caso in cui la relativa attività viene invece svolta dal personale interno.

Per "collaboratori alla progettazione" e "collaboratori alla direzione lavori" si intendono tecnici abilitati alla firma di atti e che effettivamente li sottoscrivono.

Per "altri componenti d'ufficio" si intende altro personale in qualunque forma collaborante alle attività indicate.

Importo dei lavori da € 774.685,35 fino a € 4.999.302,79
 art. 5 D.M.LL.PP. 555/1999

percentuale di riferimento: 1,2 %
 maggiorazione applicabile (art. 8/555): 1,5 %
 percentuale effettiva: 1,8 %

Valore dell'incentivazione riferita all'importo massimo dei lavori:
 € 4.999.302,79 x 1,8% = € 89.987,45

quote percentuali sul totale dell'incentivazione spettanti a:			
attività svolta:	indicazioni decreto 555	incarico esterno	incarico interno
responsabile unico del procedimento	1 ÷ 5 %	5 %	4 %
progettista	55 ÷ 74 %	preliminare (12 %)	7 %
		definitivo (18 %)	13 %
		esecutivo -----	20 %
redattore piano sicurezza	55 ÷ 74 %	(8 %)	7 %
direttore lavori		(29 %)	21 %
collaudatore		(4 %)	3 %
collaboratori alla progettazione	20 ÷ 39 %	-----	8 %
collaboratori alla direzione lavori		(14 %)	12 %
altri componenti d'ufficio	5 ÷ 10 %	10 %	5 %
totale			100 %

N.B. per "incarico esterno" si intende principalmente quello di progettazione esecutiva e/o direzione lavori. Pertanto, nel caso di parziale svolgimento di attività come incarico esterno, i valori riportati fra parentesi (...) in detta colonna, si riferiscono al caso in cui la relativa attività viene invece svolta dal personale interno.

Per "collaboratori alla progettazione" e "collaboratori alla direzione lavori" si intendono tecnici abilitati alla firma di atti e che effettivamente li sottoscrivono.

Per "altri componenti d'ufficio" si intende altro personale in qualunque forma collaborante alle attività indicate.

Importo dei lavori da € 4.999.302,79 fino a € 24.996.513,92
 art. 6 D.M.LL.PP. 555/1999

percentuale di riferimento: 1,1 %
 maggiorazione applicabile (art. 8/555): 1,5 %
 percentuale effettiva: 1,65 %

Valore dell'incentivazione riferita all'importo massimo dei lavori:
 € 24.996.513,92 x 1,65% = € 412.442,48

attività svolta:		quote percentuali sul totale dell'incentivazione spettanti a:		
		indicazioni decreto 555	incarico esterno	incarico interno
responsabile unico del procedimento		1 ÷ 5 %	5 %	5 %
progettista	preliminare	55 ÷ 74 %	(12 %)	7 %
	definitivo		(18 %)	13 %
	esecutivo		----	20 %
redattore piano sicurezza			(8 %)	7 %
direttore lavori			(29 %)	20 %
collaudatore			(4 %)	3 %
collaboratori alla progettazione		20 ÷ 39 %	----	8 %
collaboratori alla direzione lavori			(14 %)	12 %
altri componenti d'ufficio		5 ÷ 10 %	10 %	5 %
totale				100 %

N.B. per "incarico esterno" si intende principalmente quello di progettazione esecutiva e/o direzione lavori. Pertanto, nel caso di parziale svolgimento di attività come incarico esterno, i valori riportati fra parentesi (...) in detta colonna, si riferiscono al caso in cui la relativa attività viene invece svolta dal personale interno.

Per "collaboratori alla progettazione" e "collaboratori alla direzione lavori" si intendono tecnici abilitati alla firma di atti e che effettivamente li sottoscrivono.

Per "altri componenti d'ufficio" si intende altro personale in qualunque forma collaborante alle attività indicate.

**Importo dei lavori superiori a € 24.996.513,92
art. 7 D.M.LL.PP. 555/1999**

percentuale di riferimento: 1,0 %
 maggiorazione applicabile (art. 8/555): 1,5 %
 percentuale effettiva: 1,5 %

Valore dell'incentivazione riferita all'importo minimo dei lavori:
 € 24.996.513,92 x 1,5 % = € 374.947,71

quote percentuali sul totale dell'incentivazione spettanti a:			
<u>attività svolta:</u>	<u>indicazioni decreto 555</u>	<u>incarico esterno</u>	<u>incarico interno</u>
responsabile unico del procedimento	1 ÷ 5 %	5 %	5 %
progettista	55 ÷ 74 %	preliminare (12 %)	7 %
		definitivo (18 %)	13 %
		esecutivo -----	20 %
redattore piano sicurezza		(8 %)	7 %
direttore lavori		(28 %)	20 %
collaudatore		(5 %)	3 %
collaboratori alla progettazione	20 ÷ 39 %	-----	8 %
collaboratori alla direzione lavori		(14 %)	12 %
altri componenti d'ufficio	5 ÷ 10 %	10 %	5 %
totale			100 %

N.B. per "incarico esterno" si intende principalmente quello di progettazione esecutiva e/o direzione lavori. Pertanto, nel caso di parziale svolgimento di attività come incarico esterno, i valori riportati fra parentesi (...) in detta colonna, si riferiscono al caso in cui la relativa attività viene invece svolta dal personale interno.

Per "collaboratori alla progettazione" e "collaboratori alla direzione lavori" si intendono tecnici abilitati alla firma di atti e che effettivamente li sottoscrivono.

Per "altri componenti d'ufficio" si intende altro personale in qualunque forma collaborante alle attività indicate.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa e pubblicata all'Albo degli Ospedali Riuniti di Bergamo

dal 28/11/2002

al

Bergamo,



COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 72

Il giorno 29 novembre 2002 alle ore 9.30, presso la sede Amministrativa degli Ospedali Riuniti di Bergamo si è riunito il Collegio dei Revisori.

Sono presenti i Signori:

Dott. Claudio Di Domenicantonio
Rag. Claudio Gandelli

Sono assenti giustificati, il rag. Nicolino Casati, il rag. Massino Monzani e la dr.ssa Maria Domenica Testa.

Si procede alla verifica della cassa e delle scritture contabili al 27.11.2002.

Gestione di competenza

Dal libro giornale risulta:	<u>Euro</u>
Disponibilità inizio anno	+ 2.582,28
Reversali emesse al 27.11.2002	+ 233.544.458,83
Mandati emessi al 27.11.2002	- <u>245.671.924,08</u>
Saldo al 27.11.2002	- 12.124.882,97

Il Tesoriere ha comunicato il saldo di Euro 82.150,00.

Tra il saldo che risulta dalle scritture contabili e quello comunicato dal Tesoriere sussiste la differenza di Euro - 12.207.032,97 così motivata

a) Reversali non trasmesse	+ €	563.135,86
b) Reversali trasmesse e non riscosse	+ €	774.685,35
c) Incassi senza Reversali	- €	13.106.431,57
d) Mandati non trasmessi	- €	7.620.366,89
e) Mandati trasmessi e non pagati	- €	14.175,14
f) Pagamenti senza Mandati	+ €	<u>7.196.119,42</u>
Differenza	€	- 12.207.032,97


Si riscontra pertanto la perfetta concordanza tra i dati relativi alle scritture contabili e quelli forniti dal Tesoriere.

Il Collegio prende in esame le deliberazioni del Direttore Generale dal n. 1147 al n. 1303 ed in proposito non ritiene di dover formulare osservazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.


Il Collegio dei Revisori

Dott. Claudio Di Domenicantonio



Handwritten signature of Claudio Di Domenicantonio, written in black ink over a dashed horizontal line.

Rag. Claudio Gandelli



Handwritten signature of Claudio Gandelli, written in black ink over a dashed horizontal line.



OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO
AZIENDA OSPEDALIERA

di rilievo nazionale e di alta specializzazione

DELIBERAZIONE ADOTTATA IN DATA 13/08/04

Dal DIRETTORE GENERALE Dr. STEFANO ROSSATTINI

- Assistono il Dirigente Medico dr. Maurizio Migliori e il Direttore Amministrativo dr. Carlo Bonometti che svolge le funzioni di verbalizzante.

- omissis -

DELIBERAZIONE N. 1048

OGGETTO: Regolamento interno per la costituzione e la ripartizione degli incentivi di cui all'art.18 L. 109/94: integrazione norme transitorie di prima applicazione.

DELIBERAZIONE N. 1048 SEDUTA DEL 13/08/04

OGGETTO: Regolamento interno per la costituzione e la ripartizione degli incentivi di cui all'art.18 L. 109/94: integrazione norme transitorie di prima applicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- con deliberazione n. 1287/25.11.2002 è stato approvato dall'Azienda Ospedaliera il regolamento interno per la costituzione e la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 18 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- il punto 3 del dispositivo del citato provvedimento ha stabilito che lo stesso regolamento viene applicato a decorrere dall'allora corrente anno, ovvero dall'anno 2002;

Atteso che nelle more di definire tale regolamento erano comunque stati affidati incarichi di progettazione al personale dipendente dell'azienda ed accantonate le somme necessarie per le spese di progettazione nel cui ambito trovano finanziamento gli incentivi in esame;

Vista la nota del 24.05.2004 con la quale il Dirigente del Dipartimento Risorse Tecnologiche ha trasmesso richiesta di riparto degli incentivi riferiti ai seguenti lavori:

- cucina centrale
- neurochirurgia

Rilevato che la formale chiusura delle pratiche relative è avvenuta a partire dal 2002 (anno di entrata in vigore del regolamento citato);

Approvato che sono tuttora disponibili a bilancio le somme finalizzate ad incentivare il personale avente titolo in applicazione della L.109/94 e successive modifiche ed integrazioni;

Tenuto conto che la regione Lombardia – Dir. Generale Sanità – con circolare prot. H.2003.0010579 del 24.2.2003 ha invitato le Aziende Sanitarie a riconoscere l'incentivazione prevista dall'art. 18 L.109/94 solo a fronte dell'assenza di varianti in corso d'opera nell'intento di penalizzare il ricorso a tale prassi modificativa di progetti iniziali che porta allo slittamento dei tempi previsti;

Ritenuto necessario integrare il regolamento sopra citato, approvato con deliberazione n. 1287 del 25.11.2002 con una nuova transitoria di prima applicazione che consente la liquidazione dei compensi incentivanti, nei limiti degli accantonamenti effettuati in applicazione della L.109/94, e derivanti dalla progettazione di lavori la cui pratica amministrativa è stata chiusa con il collaudo ovvero per progetti con contributo

regionale, dalla liquidazione relativa a partire dal 2002, (anno di entrata in vigore del regolamento aziendale attuazione stesso);

Ritenuto altresì che l'effetto del ricorso alle varianti in corso d'opera, anche alla luce della circolare regionale sopra citata, sia già correttamente disciplinato dall'art. 10 lettera b del più volte citato regolamento;

DELIBERA

di integrare il regolamento per la costituzione e la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 18 della l. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni con l'art. 11 che di seguito si riportano:

art. 11 Norma transitoria di prima applicazione.

Il compenso incentivante viene riconosciuto secondo quanto previsto dai precedenti articoli anche per i lavori già eseguiti o in corso all'entrata in vigore del presente regolamento alle seguenti condizioni

Chiusura formale della pratica in data successiva all'1.1.2002;

Preventivo accantonamento del fondo necessario all'atto della progettazione;

Mantenimento a bilancio della somma relativa fino al momento della liquidazione.


IL DIRETTORE GENERALE

dr Stefano Rossattini



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dr. Carlo Bonometti



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa e pubblicata all'Albo degli Ospedali Riuniti di Bergamo

30/08/2004

dal

al

Bergamo,